



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

AMAT/FAISA-CISAL - Presa atto sentenza - Liquidazione parcella in favore avv. Marino LIUZZI, legale Azienda.

L'anno millenovecentonovant atre, il giorno 27 (**ventisette**)
del mese di L u g l i o, alle ore 18.30 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Michele CARLOMAGNO PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. <u>Arturo MASI</u>	3. <u>Vincenzo CHIARELLI</u>
4. <u>Giuseppe NARDELLI (assente)</u>	5. <u>Eduardo MURIANO</u>
6. <u>=====</u>	7. <u>=====</u>

MEMBRI SUPPLENTI

8. <u>Armando MASSAFRA (a.g.)</u>	9. <u>=====</u>
-----------------------------------	-----------------

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Don. Ing. xxxxxxxx~~ **Sig. FERRANTE Giuseppe**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **VISTA** la deliberazione n. 4 del 17/gennaio/1990, resa esecutiva il 26/febbraio/1990 dalla Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto, con atto prot.n.5366, con la quale veniva deciso di confermare il mandato all'avv. Marino LIUZZI per proporre atto di opposi-

zione avverso la sentenza emessa nel giudizio FAISA-CISAL/AMAT con la quale si dichiarava antisindacale il comportamento della Azienda a seguito di ricorso prodotto dalla medesima organizzazione sindacale;

- VISTA la sentenza n.6718 di cron. emessa dal Pretore di Taranto, dott. Vito VOZZA, in data 18/settembre/1992 con la quale definitivamente pronunciandosi provvede ad accogliere l'opposizione proposta dalla A.M.A.T., compensando le spese di lite;
- VISTA la nota del 21/giugno/1993, prot.aziendale n.4657, inviata dall'avv. Marino LIUZZI con la quale, essendosi concluso il giudizio di cui innanzi la cui sentenza è passata in cosa giudicata, chiede la liquidazione delle proprie competenze, ammontanti complessivamente a f.1.934.000.=, compresa I.V.A. e CAP, a fronte delle prestazioni professionali fornite;
- RITENUTO potersi autorizzare il pagamento in quanto congruo appare l'onorario richiesto;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'avv. Marino LIUZZI per l'ammontare complessivo di f.1.934.000.= (unmilionenovecentotrentaquattromila), compresa I.V.A. e CAP, a fronte delle prestazioni professionali fornite nel giudizio in narrativa specificato;
- di porre detta spesa a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1993, alla voce di conto "Consulenze professionali, Spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".-

IL COMMISSARIO DELEGATO
PRESIDENTE
dott. Michele CARLOMAGNO



Il Segretario


Comunicata all'Amministrazione Comunale il 6/agosto/1993

Commissario Straordinario

Ratificata dalla ~~Giunta Municipale~~ nella seduta del 6/settembre/1993

Resa esecutiva il 1°/settembre/1993 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia di Taranto, con stto prot. n.9992.-

CAPO AREA
Il Direttore
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANIE)



AMAT - TARANTO
11.09.95 006639
SEGRETERIA GENERALE

mu

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

**AMAT/FAISA-CISAL - Presa atto sentenza - Liquidazione parcella
in favore avv. Marino LIUZZI, legale Azienda.**

L'anno millenovecentonovant atre , il giorno 27 (ventisette)

del mese di L u g l i o , alle ore 18.30 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. Michele CARLOMAGNO PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Arturo NASI 3. Vincenzo CHIARELLI
4. Giuseppe NARDELLI (assente) 5. Eduardo MURIANO
6. ----- 7. -----

MEMBRI SUPPLENTI

8. Armando MASSAFRA (a.g.) 9. -----

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Sig. FERRANTE Giuseppe

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **VISTA** la deliberazione n. 4 del 17/gennaio/1990, resa esecutiva il
26/febbraio/1990 dalla Sezione di Controllo della Regione Puglia di
Taranto, con atto prot.n.5366; con la quale veniva deciso di confer
mare il mandato all'avv. Marino LIUZZI per proporre atto di opposi-

zione avverso la sentenza emessa nel giudizio FAISA-CISAL/AMAT con la quale si dichiarava antisindacale il comportamento della Azienda a seguito di ricorso prodotto dalla medesima organizzazione sindacale;

- VISTA la sentenza n.6718 di cron. emessa dal Pretore di Taranto, dott. Vito VOZZA, in data 18/settembre/1992 con la quale definitivamente pronunciandosi provvede ad accogliere l'opposizione proposta dalla A.M.A.T., compensando le spese di lite;
- VISTA la nota del 21/giugno/1993, prot.aziendale n.4657, inviata dall'avv. Marino LIUZZI con la quale, essendosi concluso il giudizio di cui innanzi la cui sentenza è passata in cosa giudicata, chiede la liquidazione delle proprie competenze, ammontanti complessivamente a f.1.934.000.=, compresa I.V.A. e CAP, a fronte delle prestazioni professionali fornite;
- RITENUTO potersi autorizzare il pagamento in quanto congruo appare l'onorario richiesto;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'avv. Marino LIUZZI per l'ammontare complessivo di f.1.934.000.= (unmilionenovecentotrentaquattromila), compresa I.V.A. e CAP, a fronte delle prestazioni professionali fornite nel giudizio in narrativa specificato;
- di porre detta spesa a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1993, alla voce di conto "Consulenze professionali, Spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".-

IL SEGRETARIO

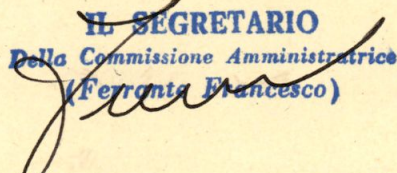
F/to FERRANTE Francesco

Visto : IL COMMISSARIO DELEGATO
PRESIDENTE

F/to : dr. Michele CARLOMAGNO

p.c.c. :

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)



REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 9992

La Commissione nella seduta del - 1 SET. 1993
prende atto

Taranto, li 2 SET. 1993

f.to Prof. Avv. D. RANA
p.c.c. Il Segretario
Reg. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore



COMUNE DI TARANTO

1ª DIVISIONE AA.GG. E AMMINISTRAZIONE

74100 Taranto

10 SET. 1993

SEAR. *Ma*

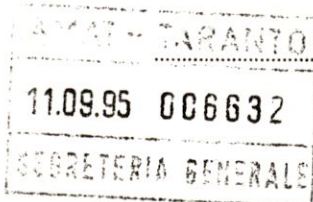
A lla Spett.le

N. di prot. *476/mt* Rip.....

AZIENDA MUNICIPALIZZATA A.M.A.T.

Risp. al N..... del.....

Alligati N.



S E D F

OGGETTO: Trasmissione elenchi.

Il Commissario Straordinario nella seduta del 6 settembre 1993, ha
vistato le deliberazioni di cui agli allegati elenchi, giusta ultimo comma
dell'art. 72 del D.P.R. 902/86.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Giuseppe Pennacchia)

Delibere AMAT nn. 165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-
177-178-179-180-181-182-183-184-185-188-189-190-
191.-





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

6/agosto/1993

Taranto,

N. di protocollo 1225/93 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett/le

**Ufficio Servizi Municipalizzati
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

Compiegata alla presente trasmettiamo le sottoelencate copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministrativa di questa Azienda, nelle sedute del 27/luglio/1993 - 2/agosto-4/agosto/1993, contrassegnate con i seguenti numeri di cronologia:

- Del.nn. 173 - 174 - 175 - 176 - **177** - 178 - 179 - 180 - 181 - 182
183 - 184 - 185 - 186 - 187.-

Distinti saluti.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
Servizio Segreteria Pubbliche Relazioni
L'ASSISTENTE

Boer
6-8-93



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

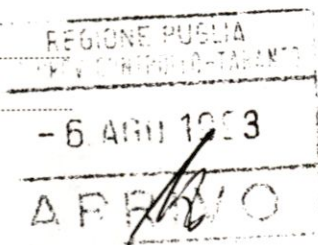
Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 6/agosto/1993

N. di protocollo 8223/93 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.



Spett./le **REGIONE PUGLIA**
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : trasmissione deliberazioni.

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice copia, per opportuna conoscenza, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, nelle sedute a fianco di ciascuno di esse segnate. Le stesse, in sunto, ai sensi dell'art.72, comma 2, del DPR n.902/1986, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale per le determinazioni di propria competenza:

- Del.n.173 del 27/07/93 - "Acquisto a mezzo trattativa privata di una attrezzatura per impianto depurazione".
- Del.n.174 del 27/07/93 - "Anticipazione ordinaria di cassa - Richiesta proroga a tutto il 30/settembre/1993".
- Del.n.175 del 27/07/93 - "Ricorso per decreto ingiuntivo SpA Lever Industriale - liquidazione".
- Del.n.176 del 27/07/93 - "Controversie di lavoro promosse da ex dipendenti CONVERSANO e CUPRI c/AMAT - Presa atto dispositivi sentenze - Liquidazione spese e onorario in favore avv. F. SELLITTI, legale AMAT".
- **Del.n.177 del 27/07/93 - AMAT/FAISA-CISAL - Presa atto sentenza - Liquidazione parcella in favore avv. Marino LIUZZI, legale Azienda".**
- Del.n.178 del 27/07/93 - "Autorizzazione vendita ricambi FIAT 410 non più utilizzabili".
- Del. n.179 del 27/07/93 - "Rettifica imputazione di spesa di cui alla delibera n.114 dell'11/05/93 relativa alla presa atto sentenza dipendenti vari c/AMAT".
- Del.n.180 del 27/07/93 - "Rettifica impegno di spesa di cui alla delibera n.146/1993 relativa alla liquidazione degli onorari e spese in favore avv. Armando GRECO".
- Del.n.181 del 27/07/93 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore agente MIDURI Francesco".
- Del.n.182 del 02/08/93 - "Ricorso ex art.700 dipendente GIORGINO Alfredo - Resistenza - Mandato difesa AMAT all'avv. Pasquale VIELI".
- Del.n.183 del 02/08/93 - "Ricorso ex art.700 dipendente BRAMO Francesco - Resistenza - Mandato difesa AMAT all'avv. pasquale VIELI".
- Del.n.184 del 02/08/93 - "Ricorso per ingiunzione e atto di precetto di pagamento prodotto dal dipendente MATACCHIERA Vito Michele".

Distinti saluti.

Azienda Municipale Autotrasporti Pubblici - Taranto
Servizio Copisteria e Ufficio Relazioni
L'ASSISTENTE

Avv. Liuzzi

AMAT - TARANTO
7206.93 004657
PREFETTO GENERALE

2 / 2

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Taranto, Magistrato del Lavoro, Dott. VITO VOZ-

ZA, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 9862/89 R.G.
avente ad oggetto: "OPPOSIZIONE A DECRETO EX ART. 28 L. 300/70"

T R A

A.M.A.T.

rappr. e difeso dall'avv. N. Liuzzi

- ATTORE -

C O N T R O

FAISA - CISAL

rappr. e difesi dall'avv. G. Lella

- CONVENUTI -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 29 settembre 1989 l'AMAT, in persona del legale rappresentante, proponeva opposizione avverso il decreto emesso l'11/7/1989 dal giudice del lavoro ai sensi dell'art. 28 L. n. 300/1970, mercè il quale, dichiarato antisindacale il comportamento di essa istante, le ordinava di inserire i tre rappresentanti sindacali della FAISA-CISAL in turni frazionati fissi con riposo domenicale fisso.

A sostegno della stessa deduceva che l'accordo sindacale, stipulato il 14/3/1989 con il su menzionato sindacato, ed in sede

N. 2016 SENT.

N. 9862/89 R. G.

N. 6418 CRON.

10/21

21/10/89

sommario utilizzato onde pervenire alla pronunzia di accoglimento della doglianza, era da ritenersi, in realtà, superato da accordi intervenuti successivamente, talchè l'impugnato decreto era da revocarsi, una volta puntualizzato che tali stessi accordi avevano introdotto una disciplina unitaria, valevole per tutte le rappresentanze sindacali, in tema di permessi sindacali retribuiti.

La FAISA-CISAL, costituitasi, contestava la fondatezza dell'opposizione.

Assunta la prova orale, l'AMAT, autorizzata, depositava note difensive.

All'udienza del 18/9/1992 la causa veniva discussa e quindi decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata. I termini della questione, in sostanza, sono sufficientemente lineari, e, tanto, in virtù delle ragioni, dall'AMAT esplicitate nel ricorso, cui hanno arrecato sostegno i documenti, non potuti utilizzare in sede sommaria per via della posizione contumaciale dell'Azienda stessa, nonché gli elementi probatori emersi dalla indagine testimoniale. Cosicchè, una volta questi ultimi valutati, è consentito affermare che l'Azienda opponente, essendosi conformata ai dettami normativi, costituiti dalla nuova disciplina, succeduta all'accordo del 1979, in tema di permessi sindacali, non ha posto in essere alcun comportamento antisindacale.



Più in particolare, è opportuno richiamare quanto già argomen-
tato all'opposto decreto quivi, dunque, così si legge:

"E' in atti l'accordo 14 marzo 1979, dal quale si evince, con
chiarezza, che a tre rappresentanti sindacali della FAISA-CISAL
viene riconosciuto il diritto di effettuare il turno fraziona-
to fisso con riposo domenicale fisso. L'ultimo comma dello stes-
so prevede che una sua futura modificazione dovrà essere fatta
solo per accordo, "dove si dovrà fare esplicito riferimento al-
l'accordo in questione".

Ugualmente prodotta è la nota 10 marzo 1979, proveniente dalle
AMAT, a mezzo della quale quest'ultima, richiamate le richieste
in precedenza inoltrate dal sindacato ricorrente, volte ad ot-
tenere il rispetto del menzionato accordo 14 marzo 1979, rifiu-
ta di darvi seguito, sull'assunto per cui il contratto inte-
grativo sottoscritto tra essa medesima e tutte le OO. SS. pre-
senti in azienda (compresa l'organizzazione istante), preveden-
do l'abrogazione di ogni precedente accordo in materia di nor-
mativa per la gestione di turni del personale viaggiante, avreb-
be introdotto, di conseguenza, una nuova, diversa regolamenta-
zione, affermati i turni agevolati, donde l'insussistenza del
diritto invocato.

La contrapposizione di pretese, dunque, è del tutto lineare.

Non si discute sul punto se il sindacato ricorrente abbia mai
goduto del diritto vantato, emergente dall'accordo 14 marzo 1979.

Ciò che è controverso, invece, è se tale ultima pattuizione



sia S'A+a espressamente modificata, oppure sia rimasta ancora in vigore.

L'azienda convenuta, come si desume dalla nota 10 marzo 1979, è convinta di non essere più tenuta alla osservanza dell'antica pattuizione, forte della dizione letterale della clausola, di cui a pag. 41 dell'A.I. Ed è per questo che non ha più dato riscontro alle aspettative sindacali della CISAL, estremo il fatto, questo ugualmente incontroverso.

Senonchè, per quanto è dato evincere dalla lettura della clausola, di cui a pag. 41, non può stabilirsi, con assoluta certezza, che la nuova regolamentazione dell'orario di lavoro abbia coinvolto anche la pattuizione riguardante la posizione dei tre rappresentanti sindacali, esplicitata sul citato accordo 14 marzo 1979. Allo stato, al contrario, non riscontrandosi nella clausola sopra richiamata quella chiarezza descrittiva, che l'ultimo punto dell'accordo del 14 marzo 1979 esigeva, perchè esse stesso fosse da ritenersi modificato, e constatato che la condizione contumaciale della convenuta medesima non ha permesso di acquisire elementi di conoscenza, tali da condizionare, in senso alla stessa favorevole, i risultati interpretativi degli atti negoziali prodotti, deve pervenirsi alla conclusione che l'AMAT, tenuta all'osservanza della pattuizione 14 marzo 1979, è incorsa in un comportamento all'evidenza antisindacale....".

In questa sede, però, l'AMAT ha consentito di superare l'incer

tezza, registrata nella prima lettura della clausola, di cui alla pag. 41 dell'accordo 12/10/1985 (11/7/1985) e, tanto, in virtù del fatto che, una volta letto l'accordo medesimo dell'intero contesto della trattativa sindacale, all'epoca intrattenutesi con tutte le OO. SS. presenti in azienda in tema di permessi, lo stesso ha una sua ragione di esistere; e ciò che più conta, di essere obbligatorio anche nei confronti della CISAL, sottoscrittrice, solo se ritenuto come destinato ad introdurre una disciplina unitaria e uniforme. Diversamente opinando, non si vede perchè mai, in tema di permessi, richiedenti necessariamente unitarietà di disciplina sia per alleviare gli oneri aziendali, sia per evitare diversificazioni tra sindacati confederati e sindacato autonomo (come si desume da altra intesa del 1977 e dell'"A.I. 1989) sarebbe dovuta rimanere in piedi il trattamento privilegiato, a suo tempo concesso al ricorrente con l'accordo del 1979.

Lo stesso istante, a dire il vero, ha individuato una tale ragione in un profilo esclusivamente formale, dato da ciò che, a modifica dell'Accordo 1979, non sarebbe mai intervenuta una esplicita pattuizione, così come l'ultimo punto dell'accordo medesimo richiedeva.

Ma è evidente che una simile prospettazione esaspera il valore formale della suddetta clausola, a disfavore della effettiva volontà, che le parti ebbero, con la stessa, a manifestare. I contraenti, cioè, intesero solo puntualizzare che quel parti-

colare trattamento praticato alla CISAL, proprio perchè differenziato, sarebbe caduto solo ove fosse intervenuto una chiara pattuizione al riguardo; e non già che, per ottenere tale modifica, sarebbe stata necessaria una formula sacramentale. Cosicchè, ove si consideri che l'Accordo 12/10/1985 ebbe a regolamentare, in termini unitari e uniformi, la materia dei permessi sindacali; che nel contesto dello stesso è esplicitamente affermato che ogni diversa, precedente pattuizione è abrogata; che i testi Giorgino, Rochira, Cavaliere, Bruno hanno concordemente dichiarato che lo spirito da cui furono mossi i contraenti, nell'addivenire alla regolamentazione dei permessi, nel 1985, fu quello di approntare una disciplina uniforme; che una tale intuizione ha trovato poi riflesso nell'intesa del 1987 (il verbale è in atti) e nell'A.I. del 1989, che, si badi, da parte del ricorrente sindacato non è stata prospettata alcuna ragione, utile a giustificare, all'attuale, la diversificazione di trattamento invocata; da tutto ciò è consentito trarre la conclusione che l'azienda opponente, vincolata non più dall'accordo del 1979, ma solo da quelli successivi, non ha in alcun modo attentato alle prerogative del sindacato istante. L'opposizione dunque, va accolta. motivi di equità consigliano la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

IL PRETORE

definitivamente pronunciando, così provvede:

Accoglie l'opposizione, perchè fondata. Spese compensate.

TARANTO, lì 18/9/1992

IL CANCELLIERE

IL PRETORE

V. Vigna

V° Depositata in Cancelleria
il 23 MAR. 1993 IL CANCELLIERE

Copia conforme all'originale

Taranto - 7 APR. 1993

IL CANCELLIERE



PRELURA

... della parte costituita ...
...
...
... notificato il presente atto

... Avv. G. LELLA procuratore di
FAISA - CISA
Taranto - via MEAGLIE d'ORO 80

... consegna di copia conforme all'originale
...
A 21-4-83

LUIGI TARSIA
ASSISTENTE
Ufficio Not. Esec. Prot.
Tribunale di Taranto

Penale in giudizio
12. 4/6/83
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Pietro Romano)

